



## COMANDO POLIZIA LOCALE POLESINE SUPERIORE

Servizio di polizia locale in convenzione tra i Comuni di Castelmassa, Bergantino, Melara e Salara

Sede Operativa: Castelmassa , P.za Garibaldi – tel. 0425/846717 – fax. 0425/846737 e-mail: [polizialeps@comune.castelmassa.ro.it](mailto:polizialeps@comune.castelmassa.ro.it)

### REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 16.2.2010

- Art. 1 – Campo d'applicazione
- Art. 2 – Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 – Tipi delle armi in dotazione
- Art. 4 – Modalità di assegnazione dell'arma
- Art. 5 - Casi di porto d'arma e modalità
- Art. 6 – Assegnatario, tenuta e custodia delle armi
- Art. 7 - Consegnatario delle armi
- Art. 8 - Registro di carico delle armi e delle munizioni
- Art. 9 – Addestramento
- Art. 10 – Strumenti di autotutela e difesa personale
- Art. 11- Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 12- Custodia delle armi
- Art. 13 – Funzioni di pubblica sicurezza
- Art. 14 - Rinvio a norme di legge e regolamentari
- Art. 15 - Disposizioni finali

## **ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina in attuazione alla legge 7 Marzo 1986, n. 65 e al D.M. 4 Marzo 1987, n. 145 ( in G.U. 16 Aprile 1987, n. 89 ), le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Locale.

I servizi armati possono essere eseguiti solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza e che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal 1° comma dell'art. 18 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

## **ART. 2 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualifica di pubblica sicurezza, maggiorato del 5 % o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Ogni arma deve essere corredata di caricatore di riserva ed altresì di numero di munizioni equivalente, più il 5 % di riserva ed in ogni caso per una dotazione massima di n. 50 colpi.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

## **ART. 3 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte in catalogo nazionale, di cui all'art. 7 della legge 18 Aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni sono determinate nel modo seguente:

- personale maschile: pistola semiautomatica o a rotazione, cal. 9 x 21
- personale Femminile: pistola semiautomatica o a rotazione, cal. 9 x 21

### GUARDIA D'ONORE E FUNZIONI PUBBLICHE

E' altresì prevista la dotazione della sciabola per gli ufficiali di Polizia Locale e per gli operatori in alta uniforme, nei soli servizi di guardia d'onore di scorta al gonfalone, in occasione di cerimonie o funzioni pubbliche.

La dotazione di tali armi è fissata in:

- una per ogni ufficiale di polizia locale prevista nella dotazione organica;
- una per ogni addetto al servizio di guardia d'onore di scorta

## **ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

Il personale appartenente alla Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, svolge servizio con assegnazione di arma individuale in via continuativa.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n. 3 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145. per un periodo di 5 anni ed è soggetto a revisione annuale.

La revisione annuale segue il disposto di cui al D.M. della sanità del 28 Aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che è tenuto a portare con sé.

Prima dell'assegnazione dell'arma, l'operatore di Polizia Locale, dovrà sottoporsi alle indagini sanitarie previste dal D.M. della sanità del 28 Aprile 1998 per il rilascio delle licenze di porto d'armi per difesa personale di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche fuori dall'orario di servizio, nel territorio di competenza, dalla propria residenza e/o domicilio dichiarato al luogo di servizio e viceversa, dalla sede operativa del Comando ai territori di competenza territoriale se convenzionati, nelle attività esterne di collegamento per lo svolgimento di attività di istituto ordinarie .

## **ART. 5 CASI DI PORTO D'ARMI E MODALITA'**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.M. 145/87 sono svolti con armi i servizi esterni di vigilanza, i servizi notturni, i servizi di pronto intervento, i servizi isolati.

In applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità dell'armamento ai servizi prestati di cui all'art. 1 del D.M. 145/87, sono svolti di massima con la dotazione di strumenti di difesa passiva, i servizi in orario diurno di seguito indicati:

- di rappresentanza in occasione di manifestazioni e cerimonie istituzionali, religiose, funebri, culturali e ricreative;
- servizi interni d'ufficio o presso altri uffici;
- servizi nelle strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.)
- servizi di polizia annonaria durante mercati e fiere.

I servizi effettuati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità o disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali sono effettuati, di massima senz'armi.

Tuttavia, il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 07 marzo 1986 n. 165, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.

Durante lo svolgimento dei servizi interni, il personale è tenuto a custodire l'arma nell'immediata disponibilità.

Gli operatori della Polizia locale che prestano servizio portano l'arma conformemente alle necessità operative di servizio.

Il personale impiegato nei servizi operativi esterni porta l'arma corta di difesa personale nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Il personale autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi porta l'arma in modo non visibile.

Durante il servizio l'arma in dotazione deve essere portata con il caricatore completo ed inserito, senza colpo in canna, la sicura libera e con il cane disarmato, così come previsto da procedura ordinaria di maneggio operativo.

Le armi assegnate ed il loro munizionamento devono essere riconsegnate in caso di:

- perdita della qualifica di pubblica sicurezza;
- scadenza o revoca del provvedimento di assegnazione;
- in caso di cessazione o sospensione dal servizio;
- perdita dei requisiti psicofisici attitudinali.

## **ART. 6 ASSEGNATARIO, TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Le armi in dotazione personale impongono all'assegnatario l'obbligo di un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata ogni forma di manifestazione esibizionistica.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate e queste non possono essere alterate nelle loro caratteristiche.

La responsabilità che deriva dall'uso non corretto delle armi ricade esclusivamente sull'operatore, per cui oltre alle eventuali sanzioni di legge, lo stesso potrà incorrere in quelle disciplinari.

Il personale del servizio a cui le armi sono assegnate deve:

- verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni dell'arma e delle munizioni a lui assegnate;
- custodire diligentemente le armi assegnate e curarne manutenzione e pulizia;
- segnalare immediatamente a chi è preposto, al Comandante o al Responsabile del Servizio ogni eventuale inconveniente relativo al funzionamento delle armi;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza necessarie previste per il maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro, previste e d'obbligo;

Sono a carico del comune l'importo della spesa per le riparazioni di danni a parti meccaniche delle armi, non attribuibili ad incuria o manomissioni.

Le armi assegnate sono dotazione personale e non possono essere cedute o prestate ad altri a nessun titolo, fatte salve situazioni di emergenza o di uso immediato da parte di altri appartenenti al servizio di polizia nel corso di operazioni di servizio.

A richiesta scritta e motivata dell'assegnatario, le armi possono essere depositate presso la sede del servizio per la custodia temporanea, il consegnatario terrà aggiornato il registro del carico e scarico delle armi.

## **ART. 7 CONSEGNETARIO DELLE ARMI**

Il consegnatario della dotazione delle armi e delle munizioni è designato dal Sindaco, è altresì prevista la figura del sub-consegnatario che collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni affidate alla sua cura;
- la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenzi burocratici documentali;
- verifica, all'atto del prelevamento e del versamento dell'arma condizioni e dati identificativi delle stesse;
- la effettuazione dei controlli periodici dei registri;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento;
- egli collabora con il Comandante od il preposto per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.

### SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa, ivi comprese quelle di riserva, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 4 anni ed in ogni modo ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo od a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di polizia.

Le munizioni di riserva sono conservate presso il comando di polizia in appositi armadi corazzati.

#### ISPEZIONI E CONTROLLI SULL'ARMAMENTO

Controlli periodici delle armi sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei procedimenti di assegnazione.

L'esito dei controlli e delle ispezioni è riportato su apposito modulistica.

### **ART. 8 REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E MUNIZIONI**

Il comando è dotato del registro di carico delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco.

Tutti i movimenti di prelevamento o versamento delle armi devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante o dal preposto.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e vistate dal Comandante o da preposto per:

- le ispezioni alle armi e munizionamento;
- le riparazioni delle armi.

### **ART. 9 ADDESTRAMENTO**

Gli operatori di Polizia Locale ai quali è stata assegnata l'arma devono partecipare ad almeno una sessione di addestramento all'anno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Comando provvede all'iscrizione degli appartenenti al servizio presso un sezione locale di Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà del Comandante o del preposto, disporre ulteriori sessioni di addestramento nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al servizio.

Dei provvedimenti disposti di cui al presente articolo viene data comunicazione al Prefetto.

E' facoltà degli appartenenti al servizio, a cui è assegnata l'arma in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, per l'addestramento al tiro, da sostenere nel qual caso a proprie spese e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

## **ART. 10 STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE**

Gli operatori di Polizia locale sono dotati dei dispositivi previsti dalla regolamentazione regionale D.G.R. n. 2689 del 06/08/2004 in proposito come segue:

-Spray antiaggressione OC a base di acqua con erogazione a getto balistico;

-Mazzetta di segnalazione, lunga circa cm. 50 con impugnatura, correggilo di sicurezza da polso in nastro di pelle bianca. All'estremità distale la mazzetta deve avere una zona, alta 15 cm circa ad alta visibilità di colore arancio, nastro o vernice.

## **ART. 11 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA**

A seguito dell'assunzione in servizio e previa emanazione del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di pubblica sicurezza l'arma è assegnata ai sensi dall'art. 4 del presente regolamento in via continuativa, viene prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento.

L'arma assegnata viene versata al consegnatario in ogni caso previsto dal comma 6 dell'articolo 5 del presente regolamento.

Le armi prelevate o versate devono essere scariche.

## **ART. 12 CUSTODIA DELLE ARMI**

Gli operatori di Polizia locale a cui è assegnata l'arma in via continuativa custodiscono l'arma presso la propria residenza adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Le armi non assegnate, versate, di riserva e relativo munizionamento sono custodite in apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato all'interno dei locali del Comando di Polizia locale così come stabilito dall'articolo 14 D.M. 145/87.

La gestione della custodia delle chiavi è a carico del consegnatario.

Copia delle chiavi o numero della combinazione è conservata nella cassaforte del comando.

## **ART. 13 FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA**

Gli operatori di Polizia locale che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale a cui funzionalmente sono assegnati.

## **ART. 14 RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia ed al D.M. 4 Marzo 1987 n. 145.

## **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della relativa delibera di approvazione.